



DIVENTARE TUTORE DI UN MINORENNE NON ACCOMPAGNATO

La legge 47/2017 per la protezione e l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati (legge Zampa), recentemente approvata nel nostro paese, promuove la figura del tutore volontario del minorenne non accompagnato

Chi è il tutore volontario?

Ai sensi degli artt. 343 e seguenti del Codice Civile, il tutore viene nominato dal Giudice Tutelare del Tribunale Ordinario. E' una persona adulta "di ineccepibile condotta", cioè persona moralmente affidabile e responsabile, ma in grado di "educare ed istruire il minore" ed esercita il suo ruolo a titolo volontario e gratuito.

Qual è il compito del tutore volontario?

Il termine tutela deriva dal latino *tutela,ae* che significa: cura, difesa, sorveglianza, protezione.

Le funzioni del tutore possono essere sintetizzate come segue:

1) Cura della persona

Il tutore non è tenuto ad accudire personalmente il minore e non ha alcun obbligo di convivenza ma

- ha il compito di assicurarsi che chi ha la responsabilità del mantenimento del minorenne (genitore privato della potestà, ascendente o fratello, ente di assistenza) vi provveda e che le esigenze espresse dal minore siano prese in considerazione ed ascoltate e che il suo superiore interesse sia sempre considerato come preminente nelle decisioni prese
- deve informarsi sul progetto costruito per il minorenne e monitorarne nel tempo l'attuazione e la rispondenza agli interessi del minorenne
- deve ascoltare e assicurare che il minorenne partecipi alle decisioni che lo riguardano

Per l'esercizio del suo ruolo, il tutore deve seguire un adeguato percorso formativo continuativo e multidisciplinare.

Consulta gli strumenti e le iniziative sviluppate da Defence for Children Italia in merito alla tutela:

- STANDARD DI RIFERIMENTO PER TUTORI DI MINORENNI NON ACCOMPAGNATI
- ELFO – Tutela volontaria e affidamento familiare per minorenni soli



2) Esercizio della responsabilità genitoriale al pari dei genitori naturali

Il tutore soddisfa le esigenze di vita, formazione e sviluppo (non è tuttavia equiparabile pienamente al genitore in quanto resta soggetto al controllo dell'autorità giudiziaria. In alcuni casi necessita altresì di specifiche autorizzazioni)

3) Rappresentanza del minore

- nel compimento degli atti civili necessari al soddisfacimento dei diritti e del superiore interesse del minore (es. iscrizioni, moduli, autorizzazioni)
- nel processo: promuove un giudizio o resiste nel medesimo (nel primo caso è richiesta autorizzazione del Giudice Tutelare); se il minore è sottoposto ad indagini, in quanto sospettato di aver commesso reato, il tutore deve attivarsi per fornirgli assistenza legale (gratuito patrocinio), mantenere contatti con l'avvocato e assicurarsi che il minore sia adeguatamente informato di quanto sta accadendo
- non ha rappresentanza per i c.d. atti personalissimi: donazione, testamento, contrarre matrimonio

4) Amministrazione del patrimonio funzionale al mantenimento, all'istruzione e all'educazione del minore.

Sul sito dell'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza (<http://garanteinfanzia.org>) si possono consultare le seguenti informazioni:

- Requisiti per diventare tutore
- Bandi aperti
- FAQ

CONTATTACI PER MAGGIORI INFORMAZIONI:

www.defenceforchildren.it

info@defenceforchildren.it

Tel. +39 010 0899050